
**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI E
MERENDE ALLA SCUOLA INFANZIA PIAZZE DI
BEDOLLO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023**

CIG: 93579665D6

- PARTE AMMINISTRATIVA -

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di fornitura pasti e merende alla scuola infanzia piazze di Bedollo anno scolastico 2022/2023, con una previsione di 7500 pasti complessivi annuali, come meglio specificato al Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica.
2. La stazione appaltante è il Comune di Bedollo.
3. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. L'appaltatore deve garantire le seguenti attività, meglio dettagliate nel Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica.
2. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa, del Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.
4. In particolare, l'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni di cui al Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede all'adempimento delle obbligazioni ad essa spettanti sulla base del Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la l.p. 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;
 - b) il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"*;

- c) la l.p. 23 marzo 2020, n. 2 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni";
 - d) il d.m. 7 marzo 2018, n. 49 (Mistero delle Infrastrutture e dei trasporti) *"Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»"*;
 - e) il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - f) la l.p. 19 luglio 1990, n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e il d.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23"*, per quanto applicabili;
 - g) la l. 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
 - h) il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
 - i) la l. 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
 - j) il Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE n. 2016/679/UE e il d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"*;
 - k) le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e, in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni – legalmente consentite – che permettano di dare allo stesso un contenuto

conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) lettera di invito con allegati Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa e parte tecnica e Piano Alimentare
 - a.2) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);Si dà atto che nell'esecuzione del servizio non si ravvisano oneri della sicurezza interferenziali;
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio il giorno 1 settembre 2022 e scadenza il giorno 30 giugno 2023, eventualmente prorogabile anche per il mese di luglio 2023, secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Provincia Autonoma di Trento, per un importo complessivo di Euro 41.250,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge con stima incidenza costo del personale al 60% a cui si aggiunge un costo per un servizio di trasporto giornaliero, per consegna e pasti e ritiro contenitori del giorno prima, calcolato sulla base delle distanze stabilite dall'art. 3, in presunte Euro 20,00 iva esclusa per un valore stimato di Euro 4.160,00.= + IVA con stima incidenza costo del personale al 70%.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, c. 8, del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente Capitolato – parte amministrativa e tecnica, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 9 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Segretario Comunale, nei limiti delle proprie competenze professionali e svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, avvalendosi della possibilità di nominare un soggetto diverso.
2. Il responsabile del procedimento provvede a nominare il personale comunale addetto alla scuola dell'infanzia come referente nei confronti dell'appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore le istruzioni e le direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2. Il numero dei pasti nel corso dell'anno 2023 potrà subire non significative varianti.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni mese sulla base del numero dei pasti forniti e dei viaggi eseguiti per il trasporto giornaliero dei pasti comprensivi delle merende come previsto dall'art 2 del Capitolato speciale di appalto parte tecnica a cui si rinvia..
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 10 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento rilascia visto sulla fattura pervenuta.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 30, c. 5, del d.lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

6. **In ogni caso, in conformità all'art. 30, c. 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.**
7. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.
8. **La verifica di conformità** deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. A tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica, anche ai sensi del Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 28.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, c. 2, lett. d), punto 2, della l.p. n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, c. 2, lett. d), punto 2, della l.p. n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, c. 13, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla l. 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al

cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

1. Non è ammesso il subappalto.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa, ai sensi dell'art. 32, c. 1, della l.p. n. 2/2016 e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti di aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo ed integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (cd. indennità di appalto) che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente Capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano *pro quota* in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
 3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità d'appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi

contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 20 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della l. n. 381/1991, che possono lavorare all'interno del territorio della provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5% delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto.
2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del c. 1 dell'art. 19 del presente Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

Art. 21 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, esso si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al d.lgs. n. 81/2008.

Art. 22 – Disposizioni anti Covid-19

1. Per l'esecuzione del servizio oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia.
2. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, c. 2, lett. a), della l.p. 2/2016.
3. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell'appaltatore ovvero avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii).

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento dei dati personali è la stazione appaltante, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (d'ora in avanti, per brevità, "Regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Art. 25 – Garanzia definitiva

1. **Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.**
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel comma precedente, la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31, del Ministero dello Sviluppo economico.
5. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo schema tipo sopracitato..

Art. 26 – Obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore

durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

5. Ai fini di cui al presente articolo si rimanda all'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica.

Art. 27 – Penali

1. Ai fini di cui al presente articolo si rimanda all'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica.
2. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali, ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 25 del presente Capitolato.
4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, c. 3, del d.lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) il mancato rispetto di quanto offerto, ai sensi dell'art. 2, c. 6, della l.p. 2/2020;
 - e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente Capitolato;
 - f) non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto;
 - g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27, c. 4, del presente Capitolato;
 - h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - i) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- j) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante, di non conformità che potenzialmente possono arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di gravi danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità al Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica;
- k) ripetute e gravi inadempienze, già oggetto di contestazione, per mancato rispetto delle regole in materia di diete speciali, ai sensi del Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica;

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del d.lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 136/2010.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'impresa aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni del presente contratto, si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal piano anticorruzione adottato dal Comune di Bedollo e dal Codice di comportamento del Comune di Bedollo adottato con deliberazione della Giunta comunale nr. 2 dd. 10.01.2014.

Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 34 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa e parte tecnica.